SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma, 20.03.2008
Prot. n. 0015869

Ai Presidenti degli Atenei Federati
Ai Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento e Istituto adeguato
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari
Ai Direttori dei Centri di ricerche e di servizio
Ai Direttori degli Atenei Federati
Ai Direttori delle biblioteche Centrali di Facoltà
Alla Segreteria Particolare del Magnifico Rettore
Alla Segreteria Generale del Magnifico Rettore
- Segreteria Tecnica
- Segreteria per le Commissioni, Organi Collegiali e rapporti con gli uffici

Alla Segreteria della Direzione Amministrativa
Alla Segreteria dei Pro-Rettori
Alla Segreteria del Pro-Rettore Vicario
Alla Segreteria del Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I-II-III-IV-V-VI-VIII-IX
Al Coordinatore degli Uffici Tecnici
- U.T. Città Universitaria
- U.T. Sedi Esterne in ambito regionale
- U.T. Sedi Esterne in ambito comunale

Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Coordinatore Uff. per la Val.,Ric.Sc. ed Invenzione
Al Responsabile Uff. Spec. Prevenzione e Protezione
Al Responsabile Ufficio Amm. per la Sicurezza
Al Responsabile Ufficio Economato
Al Responsabile Ufficio Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Ufficio Legge Privacy
Al Medico Competente Coord. Centro Med. Occupaz.
Al Responsabile Ufficio Stampa di Ateneo
Alle OO.SS.

OGGETTO: **Disposizioni in materia di divieto di fumo.**

Si rende opportuno rinnovare ed estendere alle strutture di nuova istituzione, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, le disposizioni interne adottate al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali delle strutture della Sapienza, ai sensi della seguente normativa:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ripartizione I AA. GG. – Settore I Affari Generali
Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
T (+39) 06-49910127 F (+39) 06-49910216
affgen.rip1@uniroma1.it

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

Lo spazio in cui vige il divieto di fumo è esteso a tutti i locali delle strutture universitarie, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.
Il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali dell'Università.

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005). La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidive, di 550,00 Euro e viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Ai Responsabili di Struttura è conferito, in ordine al presente divieto, l'incarico di individuare, con atto formale, uno o più soggetti che, nell'ambito dei locali della struttura cui sovrintendono, svolgano i seguenti compiti:

- sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali loro indicati;
- accertare le relative infrazioni;
- provvedere, in caso di rilievo di trasgressioni, alla redazione in triplice copia del relativo verbale di accertamento, secondo lo schema allegato alla presente (all. A), previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 ad € 550,00;
- consegnare una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso lo stesso ufficio, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento; qualora, viceversa, il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il funzionario verbalizzante presenterà rapporto al prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al cont rollo del divieto di fumo ricade l'ammenda previst a dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e succ essive modifiche ed integrazioni, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.

Nei locali di uso comune a più strutture, l'individuaz ione del funzionario preposto alla v igilanza del divieto di fu mo dovrà avvenire previa intesa tra i responsabili delle strutture che fanno uso dei locali medesimi.

Inoltre, i Responsabili di Struttura devono provvedere a far apporre, nell'ambito dei locali di loro competenza, i cartelli di cui si allega schema (all. B), contenent i l'indicazione del divieto di fumo, della nor mativa di riferimento, delle s anzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.

Si sottolinea la necessità della puntuale applicazione delle presenti disposizioni e del controllo sulla rigorosa osservanza delle stesse, con particolare riferimento all'individuazione del funzionario preposto a lla vigilanza sul divieto di fumo ed all'accertamento delle relative infrazioni.

La presente circolare è consultabile, unitamente ai moduli allegati, al link: ~~http://www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripl/fumo.php~~
http://www.uniroma1.it/applicazione-divieto-fumo

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO